



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di impresa

nella seguente composizione collegiale:

dott.ssa Liliana Guzzo	Presidente
dott.ssa Annamaria Marra	Giudice
dott.ssa Mariagrazia Balletti	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento R.G. n. 7431 /2016 di RECLAMO avverso il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 700 cpc del Tribunale di Venezia di data 20.6.2016 promosso da **A** rappresentato e difeso dall'avv. **reclamante**

CONTRO

B

_rappresentato e difeso dagli avv.ti **reclamato**

Il sig. **A** propone reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 20.6.2016 con cui è stato respinto un ricorso ex art. 700 cpc, sul presupposto della mancanza del *periculum in mora*, volto ad ottenere la dichiarazione di nullità/annullamento/inefficacia/invalidità del contratto di affidamento in c/c dell'importo di € 550.000 e scadenza 7.2.2016 e l'ordine alla Banca di cancellare la segnalazione alla Banca Centrale; in subordine, era stato chiesto dal ricorrente di inibire alla Banca di richiedere il rientro delle somme con segnalazione dell'accoglimento alla Centrale Rischi. Il reclamante assume la sussistenza le requisito del *periculum in mora*.



Rileva a tal fine che la comunicazione di sconfinamento inviata dalla Banca costituisce già un pregiudizio in quanto è destinata, se l'inadempimento persiste, a determinare uno stato di sofferenza che preclude l'accesso al credito bancario. L'intento del ricorrente è quello di inibire la domanda di rientro bloccando l'iter che conduce alla segnalazione alla Centrale rischi della BI.

Ricorda un precedente analogo favorevole di questo Tribunale, che si è occupata del finanziamento baciato, finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni e che la Banca, con la stessa comunicazione ha anche informato il ricorrente che applicherà un tasso debitorio extra fido al 14,9% sullo scoperto di affidamento e una commissione di procedura istruttoria veloce.

Rileva che la comunicazione ricevuta dal ricorrente è, in realtà, prodromica alla iniziativa giudiziale e che, quindi, la circostanza che il rientro non sia ancora stato chiesto non rileva dal momento che deve essere seguito l'iter ormai avviato.

Peraltro, **C** ha revocato i fidi su **D** e **E** e **F** ha negato il finanziamento alle dette società, a conferma dei dannosi effetti della segnalazione che si ripercuotono sulla vita personale e lavorativa del ricorrente.

Sul *fumus boni iuris* rileva di aver chiesto un finanziamento di € 200.000 in favore di **D**, che gli è stato accordato per € 230.000, di cui € 30.000 destinati all'acquisto di azioni; gli è stato, inoltre, chiesto di acquistare, a titolo personale, € 550.000 di azioni, somma che gli sarebbe stata finanziata dalla stessa banca, non avendo i mezzi economici per l'acquisto; l'operazione gli era stata prospettata senza rischi e con facoltà piena di recesso. Ha ricevuto, in seguito, altre proposte di acquisto di azioni, respinte in ragione delle informazioni che ormai circolavano sulla stampa.

Deduce la nullità dell'intera operazione, stante l'applicazione dell'art. 2358 c.c. anche alla società cooperative per la sua portata generale.

Parte reclamata, costituitasi, osserva che l'inibizione alla richiesta di rientro delle somme chiesta dal ricorrente non impedisce la segnalazione alla centrale rischi, che prescinde dalla richiesta di rientro. Inoltre, la segnalazione a sofferenza non è determinata dal mero decorso del tempo, ma richiede una valutazione sulla situazione finanziaria del soggetto, senza automatismi; peraltro, allo stato non vi è stata alcuna segnalazione a sofferenza del ricorrente. Diversamente, la segnalazione di sconfinamento è automatica e in tal senso è stata posta in essere.

Invece, è stata segnalata alla centrale rischi la circostanza che il credito è contestato.



La mancanza del *periculum in mora* è stata riconosciuta in casi analoghi in diverse pronunce anche di questo Tribunale, mentre il ricorrente non ha dimostrato che il rifiuto al finanziamento è conseguente alla segnalazione di sconfinamento; i pregiudizi poi eventualmente riconducibili alle società non sono rilevanti nel presente giudizio trattandosi di soggetti diversi che non sono parti in causa. Precisa che la revoca dei fidi da parte di C è la conseguenza della volontà dello stesso ricorrente di chiudere tutti i rapporti con l'Istituto di credito.

Ricorda che la Banca non ha intrapreso azioni giudiziarie per il recupero delle somme, né vi è stata alcuna richiesta formale di rientro da parte della banca.

Eccepisce l'inammissibilità della domanda cautelare finalizzato ad ottenere, nel merito, una pronuncia di annullamento dell'operazione di finanziamento i cui risultati pratici si otterrebbero già con la cautela invocata; peraltro, la pronuncia di merito avrebbe carattere costitutivo, con conseguente inammissibilità dell'azione cautelare ad essa strumentale, che ne rappresenterebbe una anticipazione degli effetti.

Rileva che non è stato chiesto alcun rientro e che manca - nello specifico - anche il requisito di residualità, dal momento che vi sono altri strumenti per neutralizzare l'iniziativa dei creditori con azioni specifiche .

Sul *fumus boni iuris* rileva che non vi è un collegamento negoziale tra il finanziamento e l'acquisto di azioni, tenuto conto che il finanziamento non prevede alcun vincolo di utilizzo all'acquisto di azioni e che il ricorrente ha sempre investito in titoli della banca anche in assenza di finanziamento, mentre eventuali incontri e discussioni con i funzionari della banca non rilevano rappresentando al più un motivo interno, non incidente sulla causa contrattuale. Contesta l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alla soc. cooperativa, per la mancanza di compatibilità, posto che nelle coop le operazioni sulle azioni proprie non sono riservate all'assemblea, ma rimesse al CDA, stante lo scopo mutualistico che le contraddistingue.

In ogni caso, anche ritenendo la norma applicabile in toto la conseguenza secondo la reclamata non sarebbe la nullità del contratto, trattandosi di norma di comportamento che non comporta la nullità dell'operazione negoziale come vorrebbe il ricorrente.

In ogni caso, anche ad accedendo a tale interpretazione, secondo la reclamata, la nullità invocata non potrebbe comunque riguardare anche l'acquisto delle azioni.



E' ormai consolidato l'orientamento che ritiene ammissibile il provvedimento d'urgenza che inibisca provvisoriamente atti e/o comportamenti che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento negativo della sussistenza del diritto di credito, sarebbero illegittimi e causa di un ingiusto e irreparabile danno.

In ordine al *periculum in mora*, secondo dottrina e giurisprudenza ormai consolidate, il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'*iter*, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato.

Non è dunque sufficiente, ai fini dell'emissione del provvedimento d'urgenza, la sola remota possibilità di un pregiudizio al diritto cautelando; invero, la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Quando il pregiudizio non si sia, nemmeno in parte, verificato, il criterio dell'imminenza deve essere apprezzato non soltanto in termini meramente cronologici, ma con riferimento a fatti e/o circostanze che siano in grado di far ritenere esistenti i presupposti dell'*iter* di formazione e di produzione del pregiudizio.

Non è possibile, al riguardo, formulare criteri di carattere generale, in quanto occorre tener conto, da un lato, del tipo di situazione giuridica minacciata e, dall'altra, delle caratteristiche, istantanee o meno, di produzione dell'evento pregiudizievole.

Nel caso in esame, l'evento pregiudizievole temuto è la richiesta di rientro del finanziamento da parte della Banca nei confronti dell'azionista a seguito della scadenza del contratto di affidamento in c/c (collegato all'operazione baciata di acquisto di azioni, secondo la ricostruzione del ricorrente) che il ricorrente assume viziato in termini radicali, in quanto ritenuto affetto da nullità. Corollario di tale pregiudizio è quello di subire una ricaduta sull'accesso al credito bancario, quale conseguenza della scopertura.

Invero, la richiesta formulata dal ricorrente è quella di inibire alla Banca di richiedere il rimborso/ rientro dell'importo di € 550.000 di cui al contratto di affidamento in conto corrente, con scadenza già avvenuta il 7.2.2016.

Tuttavia, nello specifico, secondo il Collegio, rileva che la Banca ha segnalato alla Centrale Rischi che il credito è contestato e che non risulta alcuna segnalazione a sofferenza, mentre la segnalazione di sconfinamento, per il suo carattere automatico, non



presuppone alcun giudizio negativo di affidabilità del debitore, come invece avverrebbe con la segnalazione a sofferenza.

Il comportamento della Banca appare, quindi, univoco nel senso di non determinare un pregiudizio imminente e irreparabile all'interessato, che non si è ancora visto richiedere il rientro delle somme, né iniziare una procedura di rientro a seguito di giudizio negativo di solvibilità, ma nei cui confronti vi è stata solamente la presa d'atto che il debito, contestato, non è stato pagato alla scadenza pattuita.

Peraltro, si deve osservare che è stato il cliente, e non già la Banca, a richiedere la chiusura del conto affidato (vedi doc. 18 di parte reclamata) ancora il 30.3.2015 e, nonostante il tempo trascorso, l'Istituto di credito non ha avviato una richiesta formale di pagamento della posta debitoria (saldo negativo di € 540.902,25), limitandosi alla segnalazione - dovuta ed automatica - di sconfinamento e segnalando alla Centrale Rischi che il credito per il rimborso del finanziamento è contestato (doc. 55).

Appare, quindi, giustificata la valutazione di mancanza del *periculum in mora* formulata in prime cure e il reclamo va respinto.

Per le questioni trattate, anche controverse in giurisprudenza, le spese di lite vengono compensate. Sussistono i presupposti perché il reclamante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il reclamo

Spese compensate

Sussistono i presupposti perché il reclamante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione

Si comunici

Così deciso in Venezia il 22/09/2016

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Liliana Guzzo

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott.ssa Mariagrazia Balletti



